

COMUNE DI TERNI

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241

Approvato con DCC n. 71/1996

Modificato con DCC n. 21/1997

Modificato con DCC n. 547/2015

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241.
2. L'osservanza di quanto contenuto nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali si dispongono le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza di tali criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2 (finanziamento)

1. Al finanziamento degli Interventi economici previsti dall'art. 1 si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione attraverso lo stanziamento in appositi capitoli.
2. L'ammontare della somma disponibile è reso pubblico, tramite affissione della durata di giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e comunicato stampa, onde assicurarne la più ampia conoscenza a tutti i soggetti interessati.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Degli interventi economici di cui all'art.1 possono beneficiare iniziative e programmi relativi ai seguenti ambiti:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) sport;
 - c) tutela dei beni monumentali ed ambientali;
 - d) cultura ed informazione;
 - e) turismo e sviluppo economico;
 - f) attività per i giovani;
 - g) attività con finalità ricreative ed iniziative con contenuto culturale, di socializzazione e

solidaristiche.

Art. 4 (Soggetti)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 1 i seguenti soggetti in relazione all'attività svolta a beneficio della comunità locale:
 - a) persone fisiche;
 - b) enti pubblici;
 - c) enti privati, associazioni, fondazioni, ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica;
 - d) associazioni non riconosciute, gruppi e comitati costituiti almeno 6 mesi prima della richiesta di intervento;

CAPO II. CRITERI DI INTERVENTO

Art. 5 (Tipologia degli interventi)

1. Sono ricomprese nel presente regolamento tutte le erogazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 concesse dal Comune di Terni a favore di soggetti di cui al precedente art. 4 che non siano regolate da specifiche disposizioni di legge.
2. In particolare la tipologia degli interventi si riferisce a:
 - a) contributi annuali per iniziative costanti nel tempo;
 - b) contributi per iniziative aventi carattere di specificità e non ripetibilità, limitate nel tempo;
 - c) interventi straordinari, eccezionali ed urgenti dovuti a stati di bisogno, eventi calamitosi, etc.
 - d) contributi finalizzati a migliorare l'utilizzazione e la funzionalità delle strutture e degli impianti di proprietà comunale.

Art. 6 (Casi di esclusione)

1. Di norma non possono essere deliberati:
 - a) interventi che non siano di interesse collettivo, salvo quelli previsti dall'art. 16;
 - b) interventi derivanti da obblighi contrattuali assunti dall'amministrazione comunale;¹

¹ L'art. 6, comma 1, lett. b) è stato così così modificato dalla DCC n. 547/2015

- c) interventi relativi ad iniziative incompatibili con altre già programmate.
- 2. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti.

Art. 7 (Priorità generali per la concessione)

- 1. L'amministrazione nel valutare le richieste di intervento tiene conto, prioritariamente, di quelle relative a:
 - a) iniziative proposte da enti pubblici e privati ed associazioni il cui Statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione o valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte dell'amministrazione, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione;
 - b) iniziative e programmi volti alla produzione di materiale (video, grafico, letterale, storico, scientifico, ecc.) riguardante la collettività territoriale, che possa essere acquisito al patrimonio culturale della comunità locale;
 - c) iniziative e programmi che intendano inserirsi nella programmazione della CEE o per i quali l'intervento del Comune sia requisito necessario per accedere a finanziamenti della CEE, sempre che siano analiticamente prospettati i risultati che conseguiranno dalla partecipazione all'iniziativa per la comunità locale;
 - d) iniziative e programmi rivolti a specifiche fasce di popolazione in situazione di emarginazione e disagio che non siano concorrenti con analoghi interventi previsti da programmi nazionali, regionali o da altri organismi;
 - e) iniziative o programmi che favoriscano forme di volontariato;
- 2. Nel caso che più richieste ottengano una medesima valutazione, il contributo è concesso alle iniziative che comportino un minor costo finanziario per l'ente.
- 3. Le priorità sono rese note nelle forme atte a consentirne la massima conoscenza da parte dei soggetti interessati.

Art. 8 (Criteri di qualificazione dei contributi)

1. La determinazione dell'entità dell'intervento viene effettuata sulla base dei seguenti parametri indicati nella richiesta di concessione: spesa complessiva; numero dei soggetti beneficianti; eventuali introiti che si prevedono di realizzare; giusto equilibrio partecipativo ove le iniziative siano realizzate con l'intervento finanziario di più enti pubblici o privati.
2. L'ammontare del contributo potrà subire modificazioni ed essere quindi erogato in misura diversa da quella stanziata, nel caso che dalla documentazione comprovante l'avvenuto intervento e la spesa effettivamente sostenuta questa risulti inferiore a quella preventivata.

CAPO III. MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 9 (Forme di intervento)

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono diretti alla copertura dei costi previsti per le iniziative ed i programmi di cui all'art. 3 secondo i seguenti limiti:
 - a) per la quota di costo fino ad euro 500, per un massimo pari al totale dei costi;
 - b) per la quota di costo da euro 500 a euro 1.500, per un massimo pari all'80% dei costi;
 - c) per quota di costo eccedente euro 1.500, per un massimo pari al 50% dei costi.²
2. L'erogazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione all'amministrazione comunale della documentazione contabile giustificativa.
3. Al fine di rispettare il criterio di cui al comma primo, gli interventi svolti in forme diverse dalla erogazione di risorse finanziarie (concessione d'uso di strutture, locali, beni strumentali; forniture di servizi; messa a disposizione di premi; acquisto di libri; pubblicazioni varie, etc.) sono economicamente quantificati a cura dell'amministrazione comunale.
4. I soggetti di cui all'art. 4 possono beneficiare per una medesima iniziativa o programma di interventi del Comune e di una o più Circoscrizioni purché l'intervento complessivo non

² L'art. 9, comma 1, è stato stato così modificato dalla DCC n. 547/2015

superi il limite di cui al comma 1.

Art. 10 (Criteri e priorità)

1. Sulla base delle risorse assegnate in sede di bilancio preventivo, la Giunta con propria deliberazione adottata entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio, stabilisce, per ciascuno degli ambiti di cui all'art.3, i criteri e le priorità di intervento nonché l'entità delle disponibilità finanziarie ad esso relativa, salvo quanto previsto all'art. 7.
2. I criteri e le priorità sono resi pubblici, tramite affissione della durata di giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e comunicato stampa, al fine di consentire la massima conoscenza da parte dei soggetti interessati.

Art. 11 (Procedura di intervento)

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono approvati dalla Giunta con propria deliberazione.
2. Nei casi in cui, sulla base dei criteri di cui all'art. 10. La decisione sulla richiesta di intervento sia priva di apprezzamento discrezionale, gli interventi sono adottati con determinazione del Dirigente del settore competente.

CAPO IV. RICHIESTA DI INTERVENTO

Art. 12 (Richiesta degli interessati)

1. I soggetti di cui all'art. 4 presentano entro 45 giorni dalla adozione della deliberazione della Giunta di cui all'art. 10 richiesta formale di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento e da altre eventuali determinazioni della amministrazione;
 - b) la presentazione dettagliata dell'iniziativa e del programma per cui è richiesto l'intervento;
 - c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma;
 - d) le eventuali richieste di contributi presentate ad altri soggetti pubblici e/o privati;
 - e) il tipo di intervento richiesto;
 - f) la dichiarazione di non usufruire di interventi di una o più Circostrizioni in relazione alla

medesima iniziativa o programma nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 9.

3. L'amministrazione comunale si riserva la verifica di quanto dichiarato nella richiesta.

Art. 13 (Decisione)

1. L'amministrazione decide sulle richieste entro i 30 giorni successivi al termine di cui all'art. 12.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarità della richiesta l'amministrazione comunica agli interessati l'invito al effettuare, entro 10 giorni, le necessarie integrazioni. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di regolarizzazione della richiesta.
3. Per le richieste di intervento diverso dalla erogazione di benefici economici, l'amministrazione decide entro 15 giorni dalla data della richiesta.
4. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento di cui al comma 1, hanno facoltà di intervenire sul procedimento secondo quanto previsto da regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 14 (Liquidazione)

1. La liquidazione degli interventi che consistono in benefici finanziari avviene, a cura del Dirigente del settore competente, nelle forme previste dall'art. 9.
2. Resta salva la facoltà di richiedere ogni ulteriore forma di documentazione relativa alla effettuazione dell'iniziativa o del programma cui si riferisce la richiesta.

CAPO V. FONDI SPECIALI PER INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 15 (Interventi Urgenti)

1. Per interventi economici aventi carattere di urgenza ed importo non superiore al £: 5.000.000 è costituito un fondo iscritto in appositi capitoli di bilancio.
2. La Giunta delibera sulla base delle richieste formulate dai soggetti di cui all'art. 4 entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) La presentazione dell'iniziativa e del programma per cui è richiesto l'intervento;
 - b) L'indicazione della spesa prevista;

- c) Il tipo di intervento richiesto;
- d) La dichiarazione di non usufruire di interventi di una o più Circostrizioni in relazione alla medesima iniziativa o programma, nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 9.

4. Restano ferme le forme di liquidazione previste dall'art. 14.

Art. 16 (Interventi per situazioni di bisogno economico)

1. Possono essere erogati benefici economici a favore di persone fisiche che versino in particolare stato di bisogno economico e che necessitano di immediata assistenza. A tal fine è istituito un fondo iscritto in apposito capitolo di bilancio.
2. I benefici sono erogati dal Dirigente del settore competente, sulla base dei criteri generali adottati con deliberazione della Giunta, a seguito dell'istanza del richiedente e delle risultanze dell'istruttoria.
3. I benefici economici di cui al comma 1 possono essere sostituiti da altra forma indiretta di sostegno di cui va comunque quantificato il valore economico.
4. Gli interventi per situazioni di bisogno economico sono sottratti, a tutela della riservatezza, all'obbligo di cui all'art. 20.
5. L'ammontare complessivo degli interventi di cui al comma precedente è reso noto nelle stesse forme di cui all'art. 20.

Art. 17 (Interventi Straordinari)

1. La Giunta può deliberare l'assegnazione di benefici economici straordinari per iniziative e programmi di rilevante interesse locale, regionale o nazionale che si svolgano nel territorio comunale, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio comunale.
2. A tal fine è istituito un fondo iscritto in apposito capitolo di bilancio.

CAPO VI. NORME FINALI

Art. 18 (Decadenza del diritto)

1. Si ha decadenza del diritto ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) l'iniziativa ammessa alla concessione non sia stata realizzata;

- b) la documentazione prescritta per la liquidazione non sia stata presentata o sia incompleta ed inesatta;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa o siano state stravolte le finalità per le quali era stato chiesto il contributo.
2. I soggetti che ricevono contributi dal Comune sono tenuti a far risultare nelle loro attività che esse vengano realizzate con il concorso del Comune pena la revoca dell'intervento concesso.

Art. 19 (Responsabilità)

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati accordati contributi previsti dal presente regolamento. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificandosi situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, nel caso, deciderne la revoca nei limiti predetti.

Art. 20 (Elenco dei beneficiari)

1. Tutti i soggetti che usufruiscono degli interventi di cui all'art. 1 sono iscritti in un apposito elenco, liberamente consultabile, contenente: i dati identificativi, gli estremi dell'atto di concessione, le disposizioni normative in base alle quali ha avuto luogo la concessione, l'ammontare delle somme erogate.
2. L'elenco è suddiviso per settori omogenei relativi agli ambiti di intervento di cui all'art. 3 e aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Entro il termine di cui al comma precedente, l'amministrazione rende pubblico, tramite affissione della durata di giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e comunicato stampa, l'elenco dei soggetti beneficiari e dei relativi interventi.

Art. 21 (Patrocinio e concorso)

1. Il patrocinio di iniziative e programmi da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'amministrazione comunale con Atto del Sindaco.
2. La concessione del patrocinio è gratuita e non comporta benefici finanziari od agevolazioni a

favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

3. Il patrocinio deve essere reso noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 22 (Regolamenti circoscrizionali)

1. Le circoscrizioni adeguano i propri regolamenti per la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai principi del presente regolamento entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i regolamenti circoscrizionali cessano di avere efficacia per le parti incompatibili con il presente regolamento.